Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2023, n. 14-6824

Peste Suina Africana. Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023.Revoca delle delibere della Giunta regionale n. 34-4965 del 29 aprile 2022, n. 1-5538 e n. 2-5539 del 26 agosto 2022, n. 17-5563 del 5 settembre 2022.

A relazione del Vicepresidente Carosso e degli Assessori Icardi, Protopapa:

Premesso che:

la Peste Suina Africana (di seguito PSA) ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento 2016/429/UE "normativa in materia di sanità animale" come integrato dal Regolamento di esecuzione 2018/1882/UE della Commissione, è categorizzata come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

il Regolamento delegato (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 stabilisce misure speciali di controllo per la PSA e abroga il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/605.

Premesso, inoltre, che:

l'Ordinanza del Ministero della Salute (O.M.) del 13/01/2022, ha introdotto delle restrizioni ad alcune attività da svolgersi sul territorio, ivi compreso quello della zona di restrizione II ex Regolamento (UE) 440/2022, in particolare ha disposto che nella Zona stabilita in applicazione dell'art. 63, par. 1Reg (UE) 2020/687, individuata dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. 583 dell'11.2.2022, sono vietate le attività venatorie di qualsiasi tipologia, tuttavia, i servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare la caccia di selezione sulla base di una valutazione tecnica che tenga conto della natura dell'attività e delle specifiche caratteristiche dell'area coinvolta:

con D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 sono state disposte alcune deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II di cui al Reg. (UE) 440/2022 disposte dall'O.M. del 13/01/2022, subordinate al rispetto di alcune misure di biosicurezza ivi indicate;

con D.G.R n. 1-5538 del 26 agosto 2022 "Peste Suina Africana. Modifiche alla D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 inerente le deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione Ii e I di cui al regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022" è stato derogato il divieto, in zona di restrione I e II, all'esercizio della caccia programmata per le specie diverse dal cinghiale, la caccia di selezione agli ungulati ruminanti, all'attività di addestramento e allenamento cani;

con D.G.R. n. 2-5539 del 26 agosto 2022 "Peste suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di restrizione I e II Reg. (UE) 440/2022 in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute del 13/01/2022" è stato derogato il divieto di esercizio venatorio al cinghiale in zona di restrizione II nei territori esterni alle barriere fisiche poste per limitare gli spostamenti dei cinghiali stessi;

con D.G.R. n. 17-5563 del 5 settembre 2022 sono stati individuati indirizzi per la sensibilizzazione di soggetti attivi sul territorio nelle attività di ricerca di funghi e tartufi e nelle attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia all'importanza della rilevazione delle carcasse di cinghiale.

## Preso atto che:

l'Ordinanza del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023, che abroga e sostituisce le ordinanze n. 4 e 5 del 2022 e n. 1 del 2023 del Commissario straordinario alla PSA, dispone, in particolare, che:

- all'art. 3, comma 1, lett. a) punto VII, nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizione parte II è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di 3 operatori) di qualsiasi tipologia e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale;
- all'art. 3, comma 1, lett. a) punto X, le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, attivita' umane, ludico, ricreative e sportive di qualsiasi genere nelle zone di restrizione devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali previo parere dell'autorità competente locale (ACL) previa comunicazione al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto delle norme di biosicurezza. Inoltre, al punto XI prevede che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano concedere su richiesta deroghe per le attività di cui al punto precedente, nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 2 e previa adeguata attività formativa/informativa;
- all'art. 11, comma 1 e 2, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, previa acquisizione del parere positivo del gruppo operativo degli esperti e informando l'unità centrale di crisi possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.

Ritenuto quindi che, preso atto dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla PSA n. 2/2023, si rende necessario revocare le DD.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022, n. 1-5538 e n. 2-5539 del 26 agosto 2022, n. 17-5563 del 5 settembre 2022, a seguito dell'intervenuta "abrogazione" delle ordinanze n. 4 e 5 del 2022 e n. 1 del 2023 del Commissario straordinario alla PSA.

## Visti:

la Legge Regionale del 19 giugno 2018, n. 5, "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" che in particolare, sancisce all'articolo 13, comma 5 bis che la Giunta regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della Legge 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità e all'articolo 28, comma 7, che gli atti adottati dalla Giunta in attuazione della Legge regionale 4 settembre1996, n. 70 conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la Legge medesima e fino all'approvazione dei provvedimenti attuativi;

- il Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, conv. con modif. dalla Legge 7 aprile 2022, n. 29;
- il D.P.C.M. 25 marzo 2023 recante nomina del Dott. Vincenzo Caputo quale Commissario straordinario alla PSA;

i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 del 11.1.2022, n. 13359 del 27.5.2022 e n. 13672 del 1.6.2022 e s.m.i., concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi PSA nei selvatici ai sensi dell'art. 63, par. 1, Reg. delegato (UE) 2020/687;

l'Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 13 gennaio 2022;

l'Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2/2023;

- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), modificato ed integrato dal Regolamento 2018/1629/UE (e successive modificazioni ed integrazioni);
- il Regolamento (UE) 2018/1882 relativo all'applicazione e controllo delle malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie o gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- il Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio circa le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tuto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime

## delibera

- 1. di revocare, la D.G.R n. 34-4965 del 29 aprile 2022 "Peste Suina Africana. Deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività' nella zona di restrizione II di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022 resa operativa sul territorio regionale dalla D.G.R. n. 1-46245 del 4/04/2022, dal D.P.G.R. n. 21 del 30/03/2022 e con Ordinanza del Commissario Straordinario alla PSA n. 1/2022";
- 2. di revocare, la D.G.R n. 1-5538 del 26 agosto 2022 "Peste Suina Africana. Modifiche alla D.G.R. n. 34-4965 del 29 aprile 2022 inerente le deroghe alle restrizioni nello svolgimento di alcune tipologie di attività nella zona di restrizione II e I di cui al Regolamento (UE) 440/2022 disposte dall'OM 13/01/2022";
- 3. di revocare, la D.G.R. n. 2-5539 del 26 agosto 2022 "Peste suina Africana. Autorizzazione allo svolgimento di alcune attività di esercizio venatorio al cinghiale nelle zone di restrizione I e II Reg. (UE) 440/2022 in deroga all'Ordinanza del Ministero della Salute del 13/01/2022;

- 4. di revocare, la D.G.R. n. 17-5563 del 5 settembre 2023 "Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana del 28 giugno 2022, n. 4. Indirizzi per la sensibilizzione di soggetti attivi sul territorio in forza delle disposizioni di cui alla D.G.R. 26 agosto 2022, n. 1-5538, nell'attività di rilevazione di carcasse di cinghiale nelle zone di restrizione I e II per la peste suina africana;
- 5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. del 12/10/2010 n. 22.

(omissis)